

REGOLAMENTO (CEE) N. 739/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1989

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁸⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della Commissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo dal 27 marzo al 28 aprile 1989 si procede alla vendita di circa:

- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° settembre 1988,
- 400 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° settembre 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° luglio 1988,
- 500 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e immagazzinate prima del 1° luglio 1988.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1989.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.